



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – carattere di effettività e di afflittività - commisurazione alla gravità dell'illecito

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 44, comma 5, C.G.S., *tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività*". Solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza un'effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di effettività e afflittività una sanzione inflitta dal giudice di primo grado che ha irrogato alla società incolpata una sanzione pressoché simbolica, assai inferiore perfino rispetto a quella concordata in fase di patteggiamento, successivamente risolto).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 50/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Anastasi

## **Riferimenti normativi**

art. 8 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0050 CFA del 26 ottobre 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Grentarcadia)**